CAMERA DEI DEPUTATI N. 1955

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA VII COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI E MARINA MERCANTILE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 1° dicembre 1955 *(Stampato n. **1052**)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(TAMBRONI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(GAVA)

Modifiche alla legge 10 gennaio 1952, n. 16, relativa al ripristino del concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui pescherecci

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 15 dicembre 1955

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Ad integrazione degli stanziamenti di cui all'articolo 93 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, all'articolo 8 della legge 3 giugno 1935, n. 1281, all'articolo 3 della legge 21 maggio 1940, n. 626, ed all'articolo 3 della legge 10 gennaio 1952, n. 16, sono assegnate, per gli esercizi 1955-56, 1956-57, 1957-58, le seguenti somme:

esercizio	1955-56	L. 7.000.000
»	1956-57	» 7.000.000
»	1957-58	» 6.000.000

ART. 2.

Alla copertura dell'onere di lire 7.000.000 relativo all'esercizio 1955-56 si provvederà a carico dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.